



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Ordinanza n. 8/2020

Oggetto: Divieto di transito dal civico n. 2 località Abbadia, al civico n. 5, località Cà Salceti.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Premesso che la ditta F.lli Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo Snc, con sede in Monte Grimano, sta eseguendo lavori di consolidamento dissesti idrogeologici in loc. Valle S.Anastasio;

Ravvisata la necessità per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità di vietare il transito dal civico n. 2 località Abbadia, al civico n. 5 località Cà Salceti il giorno 2 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ordina

il divieto di transito dal civico n. 2 località Cà Abbadia, al civico n. 5 località Cà Salceti, il giorno 2 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Avverte

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR delle Marche, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lg.vo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2020



*Il Responsabile Settore Tecnico
Dott. Arch. Adalgisa Arcangeli*